

Unione Valdera

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI AZIONI DI SUPPORTO IN AMBITO DI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Con la presente scrittura privata tra:

I'UNIONE VALDERA (di seguito chiamata anche "Unione"), codice fiscale 01897660500, con sede in Pontedera, Via Brigate Partigiane n.4, in persona del proprio legale rappresentante Presidente _____, eletto con deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera n. ____ del _____ in esecuzione della deliberazione del Consiglio dell'Unione n. XXX del YYYYYYYY;

E

i Comuni di:

- **Chianni**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;
- **Crespina Lorenzana**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;
- **Fauglia**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;
- **Lajatico**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;
- **Peccioli**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;
- **Ponsacco**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. ____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____;

- **Terricciola**, codice fiscale _____ avente sede legale in _____ n. _____, in persona del proprio legale rappresentante, Sindaco _____-i, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____;

si conviene di stipulare la presente convenzione di cui all'oggetto allo scopo di supportare i Comuni nella pianificazione in forma associata e gestione delle risorse in emergenza, nonché per garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale.

Visti:

- il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
- la Direttiva Presidente Consiglio Ministri 30 aprile 2021 *"Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali"* con la quale sono state definite a livello nazionale le linee guida, direttamente discendenti dall'attuazione dell'Art. 7 del Codice della Protezione Civile, per la pianificazione di protezione civile a tutti i livelli territoriali: regionale, provinciale, di ambito e comunale;
- la Delibera di Giunta Regionale Toscana n.911 del 1/08/2022 *"Attuazione legge regionale n. 45/2020 articolo 7 comma 3: recepimento direttiva PCM del 30/04/2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali", per la pianificazione comunale di protezione civile."* con la quale sono state approvate le linee guida regionali per il recepimento degli indirizzi nazionali relativamente ai piani comunali e per l'adeguamento dei piani in caso di gestione associata e segnatamente l'allegato 1 alla medesima "Criteri per la pianificazione in forma associata";
- il Decreto 19247 del 29 settembre 2022 "DGR 911/2022. Modalità tecniche per la valutazione, approvazione, aggiornamento, revisione e monitoraggio dei piani comunali di protezione civile." con il quale sono state approvate le modalità di valutazione, approvazione, aggiornamento e monitoraggio dei piani comunali e la scheda di autovalutazione del piano comunale;
- la Delibera Consiglio Regionale Toscana n. 95 del 22 novembre 2022 con la quale sono stati approvati gli "Ambiti organizzativi e Territoriali Comunali di Protezione civile" (A.T.C.P.) in base ai quali i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera e Terricciola costituiscono l'ambito denominato "Valdera".

Preso e dato atto che:

- le attività svolte ai sensi dell'allegato 1 della D.G.R.T. n.911/2022 e di cui alla presente

convenzione hanno lo scopo di sinergizzare le componenti sul territorio per garantire l'adeguatezza delle funzioni di protezione civile in caso di evento che supera la capacità di risposta locale (comunale), ottimizzando le risorse disponibili e supportando i comuni nella gestione delle risorse in emergenza, nonché per garantire il necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello provinciale/regionale. Le attività di cui alla presente convenzione non sono sostitutive di quella comunale, ma sono parte integrante delle attività sovracomunali (provinciali e/o regionali) in base a quanto stabilito dalle norme regionali;

- i comuni di Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, e Pontedera hanno già trasferito all'Unione Valdera la funzione di protezione civile prevista all'art.6 comma 2 lettera g. Statuto;

- l'Unione Valdera e il Comune di Crespina Lorenzana, con atto Reg.245 del 31/12/2014, hanno già stipulato una "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di protezione civile", che cesserà la sua efficacia al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

- l'Unione Valdera e il Comune di Fauglia, con atto Rep. 847 del 21/01/2020, hanno già stipulato una "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di protezione civile", che cesserà la sua efficacia al momento della sottoscrizione della presente convenzione;

- l'Unione Valdera e il Comune di Chianni, con atto Rep. 934 del 13/01/2021 e successiva proroga disposta con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21 del 27/12/2021 hanno già stipulato una "Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di protezione civile";

- i Comuni di Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Peccioli, Ponsacco e Terriciola non facenti parte dell'Unione Valdera, per le motivazioni in premessa, hanno manifestato interesse ad aderire allo svolgimento delle attività di pianificazione in forma associata di protezione civile di cui all'allegato 1 della D.G.R.T. n.911/2022, anticipando di fatto quella che potrà essere l'attuazione degli Ambiti organizzativi e Territoriali Comunali di Protezione civile di cui alla D.C.R.T n. 95/2022;

- l'art 30 TUEL prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati purché vengano stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- è in fase di svolgimento il procedimento per l'ingresso del Comune di Chianni nell'Unione Valdera con previsione di trasferimento dell'esercizio della funzione di protezione civile ex

art.6 comma 2 lettera g. dello Statuto dell'Unione dal Comune all'Unione stessa; al verificarsi di questo passaggio di competenza la presente convenzione cesserà pertanto la propria validità nei confronti del Comune di Chianni.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - FINALITA' E PRINCIPI

1. Scopo della presente convenzione è l'espletamento delle azioni di supporto e coordinamento delle funzioni di protezione civile in caso di evento che supera la capacità di risposta locale (comunale) tra l'Unione della Valdera e i Comuni di Chianni, Crespina Lorenzana, Fauglia, Lajatico, Peccioli, Ponsacco e Terricciola, che nell'insieme sono territorialmente configurati come A.T.C.P. Valdera, con i contenuti previsti dai successivi articoli e dall'ordinamento vigente in materia.
2. L'organizzazione delle azioni sinergiche di supporto e coordinamento attuate devono tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

ART. 2 – OGGETTO

1. In attuazione della presente convenzione, l'Unione svolge le seguenti attività e servizi:
 - a) supporto ai Comuni per la pianificazione e predisposizione del Piano comunale di Protezione Civile (comprensiva della specifica "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata"), relativi aggiornamenti e revisioni periodiche del medesimo;
 - b) supporto ai Comuni nell'organizzazione della formazione e addestramento in materia di protezione civile;
 - c) supporto ai Comuni nell'aggiornamento delle banche dati a supporto dell'attività in emergenza (es. database risorse, rubriche, etc.);
 - d) supporto tecnico ai Comuni nella predisposizione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e dei collegamenti radio da utilizzare in caso di emergenza;
 - e) supporto ai Comuni per l'informazione programmata alla popolazione relativamente ai contenuti essenziali dei piani di protezione civile, sui rischi del territorio e sulle misure di prevenzione, nonché per promuovere forme di partecipazione nell'attività di pianificazione, anche attraverso la piattaforma "Cittadino Informato";
 - f) promozione e coordinamento delle esercitazioni di protezione civile;
 - g) attuazione di un servizio di reperibilità H24 partecipato dai comuni attraverso la messa a disposizione di personale per la relativa turnazione, per la gestione delle allerta

meteo, il monitoraggio degli eventi e il mantenimento del flusso informativo da e per i comuni;

- h) ogni altra attività demandata specificamente dalla legislazione regionale in materia di protezione civile in forma di associata attraverso l'adozione di specifiche procedure.

L'Unione Valdera per l'espletamento delle attività di cui al presente articolo comma 1 mette a disposizione almeno n. 2 unità di personale funzionari (n.1 tecnico, n. 1 amministrativo).

2. I Comuni provvedono a:

- a) pianificare e redigere il proprio Piano comunale di protezione civile, autovalutazione del medesimo mediante apposita scheda, aggiornamenti e revisioni periodiche del medesimo e iter amministrativo relativo (adozione, trasmissione, eventuali integrazioni, osservazioni, approvazione, diffusione, ecc).
- b) collaborare con l'Unione Valdera per la stesura della specifica "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata", fornendo i dati necessari del proprio Comune per la redazione, aggiornamento e revisione della medesima;
- b) partecipare attivamente con proprio personale designato alle esercitazioni periodiche regionali e/o di ambito di protezione civile;
- c) individuare e comunicare all'Unione il referente tecnico per le funzioni operative di cui alla presente convenzione, allo scopo di mantenere un collegamento costante tra il Comune e il servizio di Protezione Civile dell'Unione Valdera in ordine all'espletamento regolare dei compiti previsti ed alla qualità delle prestazioni rese.
- d) individuare e comunicare almeno n. 1 unità di personale per la turnazione del servizio di reperibilità H24 partecipato dai comuni.

3. In Sindaci dei Comuni restano titolari delle funzioni di cui all'art.12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018 Codice della Protezione Civile.

ART. 3 – COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

1. Le comunicazioni ordinarie tra i referenti ed i responsabili dei rispettivi enti avverranno tramite mezzi telematici (e-mail, pec). Per l'Unione, l'indirizzo di riferimento è protezionecivile@unione.valdera.pi.it, per il comune di _____ è per il comune di _____ è

2. Le comunicazioni relative agli allertamenti avvengono per le vie brevi e comunque secondo specifici protocolli contenuti nella specifica "Sezione del piano di protezione civile relativa alla gestione associata" o su disposizione regionale.

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il referente tecnico di ciascun Comune di cui all'art. 2 della presente, nello specifico, collabora alla gestione attraverso:
 - a. trasmissione di tutti i dati, informazioni e documenti richiesti, necessari per lo svolgimento dell'attività di supporto ai Comuni;
 - b. comunicazione di atti, provvedimenti e documenti di cui sia necessario tener conto ai fini del rapporto tra Unione Valdera e Comuni;
 - c. altre attività complementari comunque finalizzate al corretto espletamento del rapporto.
2. Il resoconto sull'attuazione delle azioni è reso internamente con specifica relazione annuale.
3. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge, i regolamenti vigenti e applicabili dell'Unione Valdera.

ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI

1. Il costo sostenuto dall'Unione per lo svolgimento delle attività di supporto, inclusa quota parte dei costi generali imputabili allo svolgimento delle azioni in parola sul totale delle spese dirette correnti, viene determinato annualmente dalla Giunta dell'Unione dopo l'adozione del bilancio di previsione per l'esercizio considerato e prima della sua approvazione in Consiglio.
2. Il costo è ripartito tra tutti i comuni aderenti sulla base dei parametri della popolazione e superficie comunale; eventuali spese effettuate specificamente e nell'interesse uno o più enti convenzionati, sono suddivise esclusivamente tra tali enti.

ART. 6 – DURATA DELL' ACCORDO

1. Il presente accordo ha una durata di 3 (tre) anni, fatta salva la possibilità di rinnovo ovvero di recesso.
2. Per il Comune di Chianni, per il quale è in corso di svolgimento il procedimento di adesione all'Unione Valdera, il presente accordo cesserà anticipatamente la propria validità al momento del trasferimento da parte del Comune all'Unione dell'effettivo esercizio della funzione di protezione civile ex. art.6 comma 2 lettera g. Statuto Unione.

ART. 7 – PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI RELATIVE ALLE AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

1. Il rappresentante politico designato da ciascun comune firmatario della presente convenzione è componente di diritto dell'Esecutivo di Settore della Protezione Civile, che ha il compito, unitamente alla Giunta dell'Unione Valdera, di esprimere l'indirizzo politico di settore, coordinare l'organizzazione e lo svolgimento delle azioni congiunte, definire i rapporti finanziari

tra gli enti, anche attraverso l'attività istruttoria e preparatoria svolta nei confronti della Giunta dell'Unione.

2. Il sindaco *pro tempore* di ciascun comune firmatario del presente accordo o suo delegato, eventualmente assistiti dal proprio referente tecnico, è invitato, senza diritto di voto ma con diritto di intervento, alle sedute di Giunta nelle quali siano poste all'ordine del giorno questioni o decisioni inerenti la protezione civile.

3. I comuni ricevono copia dei verbali delle sedute degli organi cui partecipa.

ART. 8 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI

1. L'Unione Valdera è responsabile di eventuali danni arrecati a terzi ed ai dipendenti dall'attività svolta in base alla presente convenzione e quindi si impegna a mantenere il Comune indenne contro eventuali azioni legali e richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati. Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dall'attività svolta dagli uffici dell'Unione Valdera in relazione all'espletamento delle attività e degli obblighi previsti dalla presente convenzione.

2. La responsabilità di cui al comma precedente è esclusa nei casi in cui l'inadempienza da parte dell'Unione sia originata da ritardo nell'invio o incompletezza dei dati in possesso del comune.

3. L'Unione si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni in relazione a notizie ed informazioni di cui sia venuta a conoscenza in conseguenza della presente convenzione.

4. L'Unione comunica a tutti gli enti aderenti alla gestione associata il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali.

5. I Comuni sono obbligati all'individuazione e comunicazione del proprio referente tecnico e del personale per la turnazione del servizio di reperibilità H24 e al puntuale svolgimento di tutte le altre attività come specificato all'articolo 2 comma 2 della presente convenzione.

ART. 9 – RECESSO DALL'ACCORDO

1. Gli enti firmatari possono recedere dalla presente convenzione. L'eventuale recesso deve essere deliberato in forma definitiva dall'organo consiliare entro il mese di settembre dell'anno in corso ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo.

2. In caso di recesso, il comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi già conferiti all'Unione; esso è pertanto obbligato a portare a conclusione tutti i procedimenti in corso, nonché all'assunzione di tutti rapporti giuridici attivi e passivi e agli eventuali contenziosi insorti che riguardano il proprio comune. Il passaggio di competenza tra Unione e comuni

avviene in concomitanza con il perfezionamento del provvedimento di recesso, in maniera da garantire la continuità amministrativa

3. Si applicano, in merito e per quanto compatibili, le disposizioni, di cui all'art. 16, comma 1 e 2, dello Statuto dell'Unione *"Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti da scioglimento, recesso, esclusione."*

ART. 10 – SCIOGLIMENTO CONSENSUALE

1. La presente convenzione può essere oggetto di scioglimento consensuale, in particolare a seguito di modifiche sostanziali alla normativa di settore. Si applicano, in tale fattispecie, le stesse disposizioni di cui all'articolo precedente, senza alcuna limitazione temporale circa il termine per l'assunzione formale della decisione relativa.

ART. 11 – CONTROVERSIE

1. Le controversie tra i Comuni e l'Unione per i servizi e le attività di cui alla presente convenzione, sia relativi ad atti che a comportamenti amministrativi, saranno esaminate preliminarmente e obbligatoriamente nell'ambito della Giunta dell'Unione, cui partecipano anche i Sindaci di _____ o suoi delegati, secondo quanto previsto dal precedente articolo 7.

2. Per le controversie non risolvibili in sede politica, sarà competente il Foro di Pisa.

ART. 12 – DISPOSIZIONE DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

ART. 13 – ESENZIONE DA BOLLO - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegato b) al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e ss.mm.ii. ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II, allegata al D.P.R. n. 131 del 26/4/1986.

Letto, approvato e firmato digitalmente

Unione VALDERA
Comune di CHIANNI
Comune di Crespina Lorenzana
Comune di FAUGLIA
Comune di LAJATICO
Comune di PECCIOLI
Comune di PONSACCO
Comune di TERRICCIOLA